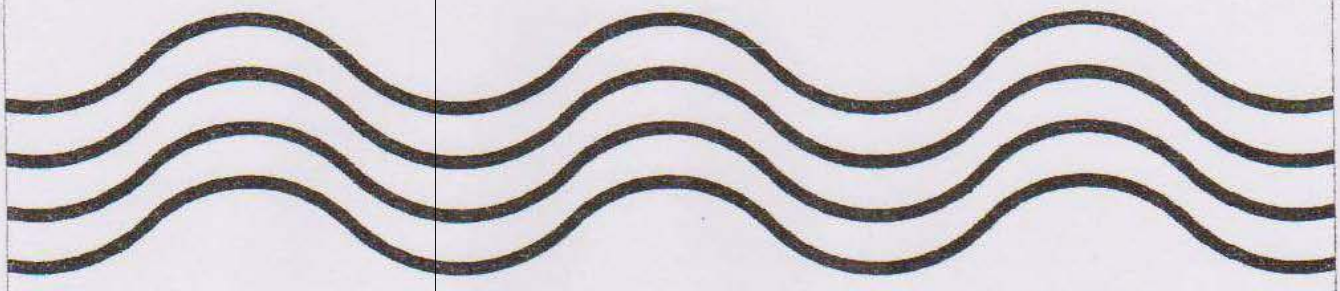
REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

VARIANTE

PIANO TERRITORIALE - PAESISTICO



SELLATA - VOLTURINO - MADONNA DI VIGGIANO

Tav.	Redatto da: Ing. Vincenzo ZARRILLO Arch. Anna BALSEBRE
Scala:	Visto: Il Dirigente Generale dr. Vincenzo SIGILLITO _____
Data:	Visto: l' Assessore Erminio RESTAINO _____

APPROVATA CON L. R. N° _____ del _____

CARTE DI ANALISI

A A

A A

CARTE DI SINTESI

S S

CARTE DI PROGETTO

P P

NORMATIVA TECNICA - VARIANTE

REGIONE BASILICATA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO "SELLATA VOLTURINO MADONNA DI VIGGIANO"

VARIANTE

TITOLO I°

GLI ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICO AMBIENTALE

CAPO I°

GENERALITA'

ART. 1. Individuazione dell'area del Pi.Ter.P.A.A.V.

L'area oggetto del presente Piano Paesistico Ambientale è quella del sistema montuoso della Sellata-Volturino-Madonna di Viaggiano, delimitata ai sensi della L. 431/85 e del D.M. 18.04.85 ricadente nei territori di Pignola, Abriola, Anzi, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsico Vetere e Viaggiano per la quale con il medesimo decreto è fatto obbligo alla Regione della formazione del presente Piano.

ART. 2. Elaborati del Piano

Il Piano è costituito da:

a) Relazione Generale con relativi allegati riferiti a singoli settori tematici secondo il seguente ordine:
   - Allegato II° 1 alla Relazione Generale: Geologia;
   - Allegato II° 2 alla Relazione Generale: La Vegetazione;
   - Allegato II° 3 alla Relazione Generale: La Fauna;
   - Allegato II° 4 alla Relazione Generale: Storia del Territorio;
   - Allegato II° 5 alla Relazione Generale: Gli aspetti socio-economici dell'area;
   - Allegato II° 6 alla Relazione Generale: Caratteri percettivi e tipologia del paesaggio;
   - Allegato III° 1 alla Relazione Generale: Schede di identificazione degli interventi pubblici esaminati;

b) Tavole tematiche di analisi e tavole di sintesi in rapporto 1:25.000 nell'ordine seguente:
   - A.N. 1 Geolitologia
   - A.N. 2.1 Clivometrica
   - A.N. 2.2 Idrografia ed elementi morfologici importanti
   - A.N. 2.3 Geodinamica e dissesti
   - A.N. 3 Idrogeologia
   - A.N. 4 Limitazione d'uso del suolo
   - A.N. 5 Caratteri vegetazionali e faunistici
   - A.N. 6 Geomorfologia
   - A.A. 1 Uso reale del suolo e habitat faunistici
   - A.A. 2 Sistema insediativo
   - A.A. 3 Infrastrutture
   - A.I. 1 Vincoli
   - A.I. 2.1 Strumenti urbanistici approvati ed in itinere
   - A.I. 2.2 Strumenti urbanistici approvati di Abriola
   - A.I. 2.3 Strumenti urbanistici approvati di Pignola
   - A.I. 3 Interventi pubblici (OO.PP.)
   - A.P. Qualità percettive
   - S. 1 Sintesi qualità del territorio
   - S. 2 Elementi di degrado ed alterazione ambientale

c) Schede analitiche riassuntive dei caratteri antropici e naturalistici di sub-aree interne al territorio sottoposto al Piano nell'ordine seguente:
   - S.C. 1.1 Caratteri antropici: Pignola
   - S.C. 1.3 Caratteri antropici: Abriola
   - S.C. 1.5 Caratteri antropici: Marsico Vetere
   - S.C. 1.6 Caratteri antropici: Marsico Nuovo
   - S.C. 2.1 Caratteri naturalistici: Pignola
   - S.C. 2.3 Caratteri naturalistici: Abriola
   - S.C. 2.4 Caratteri naturalistici: Calvello
   - S.C. 2.5 Caratteri naturalistici: Marsico Vetere
   - S.C. 2.6 Caratteri naturalistici: Marsico Nuovo

d) Schede analitiche-descrittive dei beni storico-culturali dei centri abitati compresi nell'area sottoposta a vincolo, nell'ordine seguente:
   - S.C. 3.1 Beni storico-culturali di Pignola
   - S.C. 3.3 Beni storico-culturali di Abriola

e) Tavole di progetto in rapporto 1:25:000 contenenti:
   - TAVOLA P 1 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA' – VARIANTE indicazioni del grado di trasformabilità paesistico-ambientale del territorio delle modalità di tutela e valorizzazione, di cui al TITOLO II°

della presente Normativa; perimetrazione degli ambiti disciplinati da piani esecutivi.

- TAVOLA P 1-1 – COMPONENTI AMBIENTALI – VARIANTE
  Delimitazione delle aree omogenee alle quali si applicano gli indirizzi e le norme di cui al TITOLO IV° della presente Normativa.
- TAVOLA P 2 – CARTA DELLE TRASFORMAZIONI PRIORITARIE DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO
  Individuazione degli interventi di recupero e ripristino di cui al TITOLO III° della presente Normativa.

f) Elaborati di progettazione relative agli ambiti di cui all'art. 13 secondo ordine seguente:
   a. P. 4.1 Scheda d'ambito esecutivo: Pignola, Abriola, Sasso di Castalda
   b. P. 4.2 Scheda d'ambito esecutivo: Pignola, Abriola
   c. P. 4.3 Scheda d'ambito esecutivo: Abriola, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo
   d. P. 4.4 Scheda d'ambito esecutivo: Calvello, Marsico Vetere, Viaggiano

g) TAVOLA DEGLI SCOSTAMENTI E DELLE INCOMPATIBILITA' (P 3) in scala 1:25.000 con indicazioni del grado di compatibilità riferito agli strumenti urbanistici vigenti, in itinere, e alle opere pubbliche di cui alla TAV. A.I. 3.

h) Normativa tecnica con relativi alleati secondo il seguente ordine:
   - Allegato I° 1 alla Normativa: schede di valutazione e descrizione degli elementi di rilevanza peasistico-ambientale (elenchi 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 delle norme)
   - Allegato II° 1 alla Normativa: Nota sui criteri di controllo panoramico
   - Allegato II° 2 alla Normativa: Normativa per gli elementi di valore eccezionale
   - Allegato IV° 1 alla Normativa: Pesticidi vietati, da evitare e da usare con cautela (artt. 29 e 30 delle norme).

CAPO 2°

INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA ED AMBIENTALE.

ART. 3. Definizione di elemento paesistico.
Per elemento si intende un oggetto che all'interno di un territorio è riconoscibile per i caratteri di evidente omogeneità.

ART. 4. Elementi di tipo naturalistico.
All'interno di cui a CAPO 1° e per ciò che attiene:

A. Gli aspetti naturalistici (fisici e biologici) sono da considerarsi:

1.A. per l'aspetto geomorfologico-idrogeologico:

1.A.1. di valore eccezionale tutte le cose immobili che presentano carattere di rarità geolitologica, geomorfologia ed idrogeologica in rapporto alla Regione o più in particolare al territorio in esame che consentono l'esplicazione di attività scientifiche. Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 1.A.1. che è parte integrante della presente normativa.
1.A.2. di valore elevato tutti gli elementi che contribuiscono in modo determinante per l'aspetto idrogeologico alla stabilità dell'equilibrio ecosistemico, ovvero:

a. i versanti con coperture forestali ad alto valore protettivo (boschi di crinale, di vetta, su terreni con pendenza maggiore del 60%);
b. le aree di sorgente ed i bacini endoreici sottesi;
c. le aree di particolare importanza per la permanenza di ecosistemi specifici.

Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 1.A.2. che è parte integrante della presente normativa.

1B. per l'aspetto biologico-vegetazionale:

1.B.1. di valore eccezionale i biotopi con presenza di rarità vegetazionali in rapporto alla Regione o più in particolare al territorio in esame.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 1.B.1. che è parte integrante della presente normativa.

1.B.2. di valore elevato le associazioni vegetali tipiche del territorio e scarsamente alterate nell'equilibrio ecosistemico.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 1.B.2. che è parte integrante della presente normativa.

1.C. per l’aspetto biologico-faunistico:

1.C.1. di valore eccezionale gli habitat di specie animali la cui presenza è quantitativamente minima e legata ad un particolare ambiente localizzato.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell’apposito elenco allegato sub. 1.C.1. che è parte integrante della presente normativa.

1.C.2. di valore elevato gli habitat di specie animali importanti per l’ecosistema tipico del territorio e sensibili a modifiche dell’ambiente.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell’apposito elenco allegato sub. 1.C.2. che è parte integrante della presente normativa.

ART. 5. Elementi di tipo storico-culturale

All’interno del territorio di cui al capo I° e per ciò che attiene:

B. gli aspetti storico-culturale sono da considerarsi:
   2.1. di valore eccezionale i beni storico-artistico-archeologico rari, censiti o notori.
   Sono da considerarsi tali i beni riportati nell’apposito elenco allegato sub. 2.1. che è parte integrante della presente normativa.

   2.2 di valore elevato gli edifici o gli impianti urbani di rilevanza tipologica e morfologica.

ART. 6. Elementi di tipo percettivo.

Nel territorio di cui al CAPO I° e per ciò che attiene:

C. Gli aspetti percettivi sono da considerarsi:

   3.1. di valore eccezionale:

   a) i punti di vista o di belvedere di particolare interesse panoramico:
   b) i profili naturali o di ambiti costruiti con aspetto altamente riconoscibile e valore di limite per la visione panoramica;
   c) gli elementi naturali o costruiti con caratteri di spicco nel quadro costituito da ambiti altamente panoramici.

Sono da considerarsi tali i beni riportati nell’apposito elenco allegato sub. 3.1. che è parte integrante della presente normativa.

3.2. di valore elevato gli elementi naturali o costruiti con carattere di sfondo nel quadro costituito da ambiti altamente panoramici.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 3.2. che è parte integrante della presente normativa.

ART. 7. Elementi di tipo produttivo agrario-forestale.

All'interno del territorio di cui al CAPO I° e per ciò che attiene:

D. gli aspetti di interesse produttivo-agrario-forestale sono da considerarsi:

4.A. per l'aspetto agrario:

4.A.1. di valore eccezionale le aree con sistemi agrari di alta intensità colturale o suscettibili di sviluppo in tal senso con elevata dotazione di strutture aziendali ed infrastrutture primarie.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 4.A.1. che è parte integrante della presente normativa.

4.A.2. di valore elevatole aree con sistemi agrari ad elevata intensità colturale o suscettibili di trasformazione in tal senso.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 4.A.2. che è parte integrante della presente normativa.

4.B. per gli aspetti forestali:

4.B.1. di valore eccezionale i boschi di altofusto, o cedui suscettibili di riconversione ad alto fusto ad altissima capacità produttiva ed adeguatamente serviti da rete viaria forestale.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 4.B.1. che è parte integrante della presente normativa.

4.B.2. di valore elevato i boschi con capacità produttive elevate dotati di viabilità forestale suscettibili di miglioramento.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 4.B.2. che è parte integrante della presente normativa.

ART. 8. Elementi attinenti la pericolosità geologica.

All'interno del territorio di cui al CAPO I° e per ciò che attiene:

5. Gli aspetti di pericolosità geologica sono da considerarsi:

5.1 di valore eccezionale le aree con dissesto in atto o recenti.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 5.1 che è parte integrante della presente normativa.

5.2 di valore elevato le aree con dissesto quiescente, ossia frane antiche che hanno raggiunto un'apparente stabilità.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 5.2. che è parte integrante della presente normativa.

5.3 di valore medio le aree potenzialmente instabili con substrato prevalentemente argilloso e pendenza maggiore o uguale al 35%.
Sono da considerarsi tali i beni riportati nell'apposito elenco allegato sub. 5.3. che è parte integrante della presente normativa.

ART. 9 Elementi di valore medio

La rimanente parte del territorio sottoposto a piano, pur presentando livelli di valore inferiore a quelli propri degli elementi sovraspecificati costituisce un'insieme di interesse paesistico e ambientale con riferimento alle categorie che la L. 431/85 individua come bendi interesse nazionale, tale da escludere la presenza di valori bassi.
Pertanto essa è da considerarsi di valore medio.

CAPO 3°

ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE.

ART. 10. Articolazione della tutela e della valorizzazione.

La tutela e la valorizzazione si esplicano tramite modalità di conservazione, modalità di ripristino e miglioramento, e modalità di trasformazione degli elementi e degli ambiti individuali, in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore ed in riferimento alle principali categorie d'uso antropico.
Tali modalità sono le seguenti:

A1/1 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi;

A1/2 Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili;

A2/1 Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche d'insieme con destinazioni finalizzate esclusivamente a detta conservazione;

A2/2 Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche d'insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili;

B1 Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità nello strumento urbanistico;

B2 Trasformazione condizionata a requisiti progettuali;

C Trasformazione a regime ordinario.

ART. 11. Categorie di uso antropico.

Ai fini del presente piano, le categorie d'uso antropico sono classificate in:

- Uso culturale/ricreativo;
- Uso insediativo (residenziale, terziario, industriale);
- Uso infrastrutturale (territoriale, tecnologico);
- Uso produttivo (agro-silvo-pastorale, estrattivo).

TITOLO II

MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE.

CAPO 1

CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEGLI ELEMENTI (PUNTUALI, LINEARI, AREALI).

ART. 12. Norme per gli elementi di valore eccezionale.

La tutela e la valorizzazione di cui al presente capo si attua attraverso due modalità riferite agli elementi di valore eccezionale tranne che per quelli di tipo agrario-forestale o relativi al rischio geologico.
A1/1 – Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con mantenimento degli usi attuali compatibili consistente nella realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi compatibili; nonché degli elementi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili ovvero di detrattori ambientali.

A1/2 - Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili, consistente nella realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive nonché degli interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche.

La consistenza e la natura degli interventi previsti, nonché nel caso di A1/2 i nuovi usi, compatibili e le opere ammesse, volte all'introduzione di detti usi sono riportati nelle schede sub A. 1. di cui all'ALLEGATO II° .2., parte integrante della presente Normativa.

In particolare per i punti panoramici di valore eccezionale tali schede vanno integrate con la "Nota sui criteri di controllo panoramico", di cui all'ALLEGATO II° .1., parte integrante della presente Normativa.

CAPO 2

CONSERVAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEGLI AMBITI.

ART. 13. Ambiti sottoposti a progetti integrati.

Per ambito si intende un insieme di elementi diversi compresi in un perimetro all'interno del quale le azioni i conservazione e di valorizzazione sono caratterizzate da scelte progettuali di tipo complesso o integrato. Il perimetro di detti ambiti è individuato nella Tavola di Progetto P_1 – Variante.
Per l'ammissibilità delle trasformazioni entro tali ambiti il presente Piano prevede la redazione di Piani Paesaggistici Esecutivi di cui all'art. 7 della L.R. di approvazione dei Pi.Ter. P.A.A.V.
La tutela e la valorizzazione all'interno degli ambiti, fatti salvi i contenuti di cui al Capo precedente, si attua attraverso due modalità denominate A2/1 e A2/2 di cui all'art. 10 della presente normativa.
Gli indirizzi ai quali dovranno conformarsi i piani esecutivi per gli ambiti di cui al presente articolo sono riportati nelle schede d'ambito esecutivo siglate P4 di cui alla lettera F dell'art. 2 della presente Normativa.
Per gli ambiti di: Pierfaone - Sellata, Rifreddo – Serranetta, la Tavola P_1-variante indica i limiti di trasformabilità, in rapporto agli usi, in funzione della seguente classificazione del territorio:

1- AREE A TUTELA SPECIALE: zone di elevato interesse naturalistico, paesistico e culturale con limitato o inesistente indice di uso antropico;
2- AREE A TUTELA DI PRIMO GRADO: zone di valore naturalistico, paesistico e culturale con basso indice di uso antropico;
3- AREE A TUTELA DI SECONDO GRADO: zone di valore naturalistico, paesistico e culturale con medio indice di uso antropico e a confine, alle quote più basse, con aree d'uso antropico più elevato;
4- AREE DI TRASFORMAZIONE: zone già caratterizzate da segni antropici rilevanti, esse sono individuate lungo i percorsi principali di attraversamento e di penetrazione dell'ambito.

CAPO 3

TRASFORMAZIONE DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI AMMISSIBILITA'. TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA E TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO.

ART. 14. Criteri di trasformabilità per elementi di valore medio ed elevato e di valore produttivo agricolo-forestale e di pericolosità geologica eccezionale.

In presenza di elementi, esterni agli ambiti di cui al Capo 2 del presente Titolo, di rilevanza paesistica e ambientale di valore medio ed elevato, e di elementi di valore produttivo agricolo o di pericolosità geologica eccezionale, le categorie d'uso antropico e le conseguenti trasformazioni fisiche del territorio possono essere:

- inammissibili;
- ammissibili solo a seguito di verifica positiva attraverso specifico studio di compatibilità di cui al successivo art. 16, in sede di deformazione o revisione dello strumento urbanistico generale.
  ("Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità")
- ammissibili a condizione del rispetto di specifiche prescrizioni di cui al successivo TITOLO IV ("Trasformazione condizionata" Trasformazione a regime ordinario).

ART. 15. Matrice della trasformabilità

Nella allegata "Matrice qualitativa della trasformabilità e delle modalità di trasformazione del territorio ai fini di tutela e valorizzazione" si individuano, in relazione alle diverse situazioni ed alle diverse eventualità di trasformazione le circostanze nelle quali – in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnico-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali, nonché in sede di rilascio dei pareri ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 – è possibile e prescritto ricorrere alle modalità della "Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità" e/o della "Trasformazione condizionata".
L'applicazione di tale matrice al territorio sottoposto al Piano secondo le risultanze delle indagini analitiche e della loro sintesi è riportata nella tavola di progetto P_1.
In detta tavola sono altresì contenute 35 sub matrici nelle quali sono indicati in riga gli aspetti tematici dei quali tener conto nello studio di compatibilità da effettuare per l'ammissibilità degli usi riportati in colonna.

ART. 16. Studio di compatibilità.

Qualora il piano preveda il ricorso a verifiche di ammissibilità, esse vengono effettuate attraverso la predisposizione – da parte del soggetto proponente – di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi in rapporto ai quali è prescritta la verifica.
Tali studi dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 7 della Legge Regionale di approvazione del Pi. Ter. P.A.A.V.
Gli studi dovranno in ogni caso evidenziare la mancanza di alternativa più vantaggiose ai fini della tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza paesistica e ambientale.
Gli stessi studi preciseranno le modalità progettuali, esecutive e di gestione eventualmente necessarie a garantire di fatto detta compatibilità.
Gli interventi per i quali viene effettuata la verifica di ammissibilità devono comunque conformarsi agli indirizzi e alle prescrizioni di cui al successivo TITOLO IV.
Per verifiche di ammissibilità relative agli aspetti percettivi si dovrà tener cono della modalità di controllo specificate nell'allegato II° 1: "NOTA SUI CRITERI DI CONTROLLO PANORAMICO".

ART. 17. Trasformazione condizionata e trasformazione a regime ordinario.

La tutela e la valorizzazione delle qualità del territorio nei casi di trasformazione condizionata e di trasformazione a regime ordinario di cui all'art. 6 della L.R. di approvazione del Pi. Ter. P.A.A.V. va assicurata attraverso il rispetto degli indirizzi e delle norme specificate dal successivo TITOLO IV.
Nello stesso TITOLO IV sono indicati i casi per i quali è prescritto il ricorso all'una o all'altra modalità di trasformazione e relative procedure di autorizzazione.
In ogni caso gli elaborati di progetto dovranno restituire lo stato dei luoghi e relative qualità ante operam, ed illustrare le scelte progettuali rispetto agli obiettivi di fondo specificati negli articoli del TITOLO IV.
Le norme contenute nel TITOLO IV costituiscono indirizzi e prescrizioni ai quali uniformare il contenuto tecnico e progettuale degli strumenti urbanistici.

TITOLO III°
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

CAPO I°

SITUAZIONI DI DEGRADO E DI ALTERAZIONE AMBIENTALE

ART. 18. Criteri di individuazione delle situazioni di degrado e di alterazione ambientale.

All'interno del territorio di cui all'art. 1 della presente normativa sono da considerarsi degradati o alterati dal punto di vista ambientale i seguenti elementi riportati nella planimetria S2 e nella planimetria S1 limitatamente agli elementi di pericolosità geologica di valore eccezionale:

a. per gli aspetti geologici-idrogeologici;
   a) gli elementi di pericolosità geologica di valore eccezionale;
   b) le cave;
   c) le discariche di rifiuti;
   d) i fenomeni di inquinamento idrico;

b. per gli aspetti produttivi agrario-forestali:
   a) tutti i terreni agrari interessati da fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo;
   b) tutti i boschi con area di incidenza delle chiome inferiore al 70%;
   c) tutti i rimboschimenti con grado di attecchimento inferiore al 90%;

c. per gli aspetti faunistici:
   biotopi delicati aree di valore faunistico eccezionale in prossimità di aree turistiche, residenziali, infrastrutturali.

4. per gli aspetti antropici:
   le aree urbanizzate o insediative caratterizzate da degrado tecnologico e/o funzionale.

5. per gli aspetti percettivi:
   a) gli elementi a grado di contrasto non accettabile (per forma, tessitura, colore o linea);
   b) insiemi insediativi a struttura visiva disordinata in aree altamente panoramiche.

CAPO II°

OPERE DI RECUPERO E RIPRISTINO DI CARATTERE PRIORITARIO

ART. 19. Indirizzi e priorità per le opere di recupero ambientale

Per tutti i casi di degrado e di alterazione ambientale individuati nel precedente CAPO I°, e per le aree con dissesti in atto indicati nella planimetria P2 con relativo grado di priorità valgono gli indirizzi indicati negli articoli successivi.

ART. 20. Opere di recupero e ripristino ambientale per casi di degrado e di alterazione idrogeologica

Le opere di recupero e ripristino dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) aree con dissesto in atto:

a1) nei casi di fenomeni erosivi, obiettivo del recupero è attenuare l'azione erosiva delle acque e favorire la formazione del suolo agrario.

Sono da considerarsi interventi prioritari l'esecuzione di opere e sistemazione del terreno quali:

- intervento per la raccolta delle acque di ruscellamento;
- il gradonamento e terrazzamento del terreno mediante l'esecuzione di muretti di consolidamento di pietrame a secco;
- graticciata e ciglioni erbati.

a2) nei casi di sovraincisione del talweg sono da considerarsi interventi prioritari:
lke opere di correzione del profilo di fondo volte ad arrestare l'approfondimento dell'incisione, quali le briglie in muratura, in terra ed a gabbioni.

a3) nei casi di dissesto del sottosuolo sono da considerarsi interventi prioritari:

- l'intercettazione delle acque provenienti da monte ed il loro recapito in impluvi laterali;
- la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali;
- l'eliminazione delle acque sotterranee mediante drenaggi;
- la stabilizzazione del piede della frana.
- Il rimodellamento della superficie del corpo della frana.

b) Aree con dissesti quiescenti:
Indirizzo da perseguire è la sistemazione idraulico-forestale e la regimentazione dei corsi d'acqua in erosione.

Le soluzioni tecniche dovranno essere individuate nell'ambito di uno studio dettagliato nel quale si dimostri come la soluzione proposta sia la più vantaggiosa non solo dal punto di vista statico (contenimento del dissesto) ma anche dal punto di vista percettivo e biologico-vegetazionale.

c) Cave:

Una volta cessata l'attività estrattiva, obiettivo del recupero ambientale è il ripristino della copertura vegetale, da ottenersi mediante:
- l'eliminazione delle superfici con elevata acclività anche con la realizzazione di gradonatura;
- la messa a dimora di specie vegetali simili a quelle diffuse nell'intorno;
- interventi differenziati in base all'acclività delle aree: laddove la pendenza non supera il 20% la zona potrà essere sistemata a terreno agricolo; nelle restanti parti è opportuna una ricostruzione di un ambiente forestale.

d) Discariche:

è prescritta la delocalizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani in zone lontane dai centri abitati ed in aree di valore basso con impianti controllati di natura consortile, previo progetto di localizzazione e gestione contemplante opportuni dispositivi volti a limitare gli effetti inquinanti sul suolo, sull'atmosfera e sulle acque profonde.

e) Fenomeni di inquinamento idrico:

riguardano gli scarichi di fognature per le quali va prescritta la realizzazione di impianti di depurazione.

ART. 21. <u>Opere di recupero e ripristino per i casi di degrado ed alterazione ambientale di elementi produttivi-agrari-forestali</u>

Le opere di recupero e ripristino dovranno conformarsi ai seguenti indirizzi:

a) Terreni agrari interessati da fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo.

Sono da considerarsi interventi prioritari quelli riportati alle lett. a_1 ed a_2 dell'art. 20 del presente CAPO.
Sono da considerarsi interventi secondari i seguenti:
- Evitare pratiche agronomiche non adatte (arature frequenti, profonde);
- Adottare rotazioni agronomiche;
- Mantenere un rivestimento vegetale il più a lungo possibile o almeno durante la stagione piovosa;
- Limitare i movimenti di terra;

- Effettuare interventi di miglioramento pascoli, come indicato nel successivo art. 30 sub. 1 e regolamentare tale attività.

b) Boschi con area di incidenza delle chiome inferiore al 70%.

Sono da considerarsi interventi prioritari i medesimi riportati alle lettere a_1 e a_2 dell'art. 20 del presente CAPO da applicarsi in maniera distinta a secondo di erosione e di frana.

Intervento secondario è da considerarsi la regolamentazione del pascolo nelle aree di cui al presente comma.

c) Rimboschimenti con grado di attecchimento inferiore al 90%.

Sono da considerarsi interventi prioritari:

- La ripulita del terreno;
- Il risarcimento delle fallanze con specie adatte alla stazione;
- La risistemazione delle chiudende e del divieto di pascolo.

Sono da considerarsi interventi secondari da effettuarsi per anni successivi:

- Sarchiatura e ripulitura localizzata;
- L'eventuale risarcimento di fallanze;
- Il divieto di pascolo;
- L'effettuazione di cure colturali (sfolli, diradamenti, ecc.)

ART. 22. Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado e alterazione di elementi faunistici.

Le opere di recupero e ripristino relativi agli elementi come definiti all'art. 18 punto 3 dovranno conformarsi agli indirizzi specificati nelle schede relative agli elementi eccezionali dal punto di vista biologico-faunistico contenuto nell'allegato II 2. alla presente Normativa, nonché nelle schede d'ambito esecutivo di cui gli elaborati P4.

ART. 23. Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado e alterazione di elementi antropici.

Le opere di recupero e ripristino relativi agli elementi come definiti all'art. 18 punto 4 dovranno conformarsi agli indirizzi specificati nelle schede di cui gli elaborati P4 rientrano tali interventi in ambiti da sottoporre a piano di dettaglio.

ART. 24. Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado e alterazione di elementi percettivi.

Le opere di recupero dovranno confermarsi ai seguenti indirizzi:

- Per gli elementi di cui alle lett. a) del punto 5 dell'art. 18 sono prescritte opere di schermatura, di interramento delle linee aeree, di rimodellamento del suolo o di ricomposizione delle forme di edifici tali da riportare gli stessi a un grado

accettabile di contrasto secondo il metodo definito dalle schede del tipo A1 relative ai punti panoramici di cui all'allegato II 2.
Ulteriori precisazioni sugli interventi di recupero sono da evincersi dalle schede di cui agli elaborati P4 relativamente ai casi inclusi in ambiti di progettazione di dettaglio.

- Per gli elementi di cui alla lettera b) punto 5, art. 18 sono da seguire gli indirizzi di riqualificazione della fora degli insediamenti di cui al successivo art. 32 del TITOLO IV°.

ART. 25. Opere di recupero e di ripristino per i casi di degrado e alterazione di elementi eccezionali.

I detrattori relativi agli elementi di valore eccezionale ed i conseguenti interventi di recupero sono riportati nelle schede A1, contenute nell'allegato II 2. alla presente Normativa.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO ED AMBIENTALE RELATIVE ALLA ESPLICAZIONE DI ATTIVITA', ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI SISTEMAZIONI URBANISTICHE DI INFRASTRUTTURE E DI SINGOLE OPERE.

CAP. I

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OMOGENEI DI TIPO AMBIENTALE.

ART. 26. Ambiti omogenei e relativi parametri di controllo.

Il territorio sottoposto a tale Pi. Ter. P.A.A.V. viene suddiviso in ambiti omogenei (AO), per caratteristiche dei sistemi ambientali in esso presenti e delle modalità dell'attuale uso del suolo.
Tali ambiti sono indicati nella Tav. P1 (componenti ambientali).
Per ciascun ambito sono definite norme di indirizzo e prescrizioni nelle caratteristiche progettuali ed esecutive da applicarsi una volta verificata la trasformabilità ed individuata la relativa modalità di trasformazione ai sensi del TITOLO II della presente Normativa e riportata nella Tavola P1.
Tali norme forniscono i criteri per l'espletamento delle modalità di trasformazione (condizionata e a regime ordinario) di cui all'art. 17 del TITOLO II della presente Normativa; esse valgono come indirizzi tecnici per i contenuti dallo studio dii compatibilità di cui all'art. 16 del TOTOLO II, qualora la trasformazione proposta ricada nella modalità B1, e sono subordinate alle norme contenute nelle schede A1 di cui all'allegato II 2 relativamente alle aree in esse definite e agli aspetti tematici in esse specificati.
All'interno delle norme di cui al presente TITOLO è definito altresì, per ciascun ambito omogeneo, un obiettivo di fondo per il conseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente che vale come indirizzo per la regolamentazione delle attività produttive e per la fruizione del territorio, e per i contenuti progettuali degli strumenti urbanistici subordinati, relativamente alla destinazione d'uso del suolo ed ai parametri quantitativi.
Nelle norme di cui al presente TITOLO alla voce "elaborati e procedure" sono indicati i casi di opere e trasformazioni per i quali è prescritto il ricorso alla modalità B2 e relativa procedura autorizzata di cui al TITOLO II .
Per tutte le altre trasformazioni consentite si applica la modalità di trasformazione C, di cui al TITOLO II, con relativa procedura autorizzata, qualora la trasformazione indicata nella Tavola P_1 nono preveda il ricorso alle modalità A1, A2, B1 di cui al TITOLO II.

CAP. II

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESISTICO-AMBIENTALE RELATIVE AGLI AMBITI OMOGENEI

ART. 27. Praterie culminali, limite superiore del bosco, ambiti di roccia (AO1).

Quest'ambito comprende:

- le praterie poste al di sopra del limite superiore del bosco;
- il limite superiore del bosco, ossia la fascia di vegetazione arborea e/o arbustiva che comprende un dislivello altimetrico di metri 50 circa dal reale limite prateria-bosco;
- gli ambiti di roccia, ossia aree con vegetazione prevalentemente erbacea, con rocce affioranti.

Obiettivo di fondo per quest'ambito omogeneo è la conservazione dei caratteri attuali sia di tipo percettivo (creste e profili che definiscono le principali unità del paesaggio) che fisico-biologici (fenomeni carsici; limite superiore del bosco, essenziale per la stabilità dei sistemi boschivi).
Data la presenza di elementi di interesse panoramico e naturalistico è ammesso lo svolgimento di attività culturali e ricreative purché contenute entro i limiti che non portino danno.
La costruzione o ampliamento di impianti tecnologici o per attività sportive è condizionata alla effettuazione di specifici studi sugli effetti di tali trasformazioni.

A. Norme relative ad usi culturali-ricreativi.
   Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1 valgono le seguenti norme:
   1. Caccia: Nei limiti delle regolamentazioni vigenti sull'attività venatoria.
   2. Escursionismo, ricreazione, attività sportive: Nei limiti dei seguenti divieti:
      - disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, (salvo quanto specificato per attività venatorie), raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente;
      - asportare rocce, minerali, cristalli, fossili, fiori e piante, ad eccezione dei funghi purché la raccolta sia effettuata secondo modalità tali da non danneggiare l'ambiente (senza alterare lo stato superficiale del terreno) e nel rispetto degli usi locali e della normativa regionale vigente; (L.R. 21 giugno 1984 n°17, DPRG 9-7-1986 n°793, L.R. 22/5/80 n°42).
      - transitare fuori dalle strade carrozzabili esistenti con mezzi motorizzati;
      - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità, allestire campeggi organizzati, accendere fuochi liberi all'aperto;

- danneggiare, inquinare od occultare le cavità sotterranee naturali ed asportare concrezioni.

B. Norme relative a usi insediativi.
Per l'uso insediativo, qualora consentito in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:
- È consentito l'adattamento, senza trasformazione esterna di tipologie e materiali, degli stazzi, di eventuali ruderi o di manufatti esistenti per attrezzature di supporto per attività escursionistiche, sportive o scientifiche.

C. Norme relative ad usi infrastrutturali.
Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:
- Non è consentita la realizzazione di strade o di parcheggi;
- Sono consentiti interventi di miglioria della viabilità di servizio agli impianti, da mantenere sbarrata al traffico privato. Tali opere saranno limitate al controllo della qualità del manto stradale e ad eventuale consolidamento delle spallette. Sono prescritte opere di mimetizzazione volte ad attutire il contrasto cromatico con le rocce e/o con il manto erboso circostante.
- Sono consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni guidate previo controllo del carico di utenza ammissibile.
  Per tali opere il fondo dovrà essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovrà contenersi entro i 2 metri.
- È consentita la manutenzione e il miglioramento di impianti tecnologici esistenti (ripetitori radio-televisivi, telefonici, radaristici, terminali di impianti di risalita, etc.).
  Per la realizzazione di nuovi impianti, è obbligatoria la procedura volta all'ottenimento del N.O. regionale di cui all'art. 7 della L. 1497/39.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo-pastorali.
Per gli usi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P1, valgono le seguenti norme:
- Per quanto concerne il patrimonio boschivo è ammesso esclusivamente un trattamento a "taglio saltuario", finalizzato alla conservazione della fascia del limite superiore del bosco.

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.
Non sono in nessun caso ammessi gli usi produttivi-estrattivi nelle aree ricadenti in ambito AO1.

F. Elaborati e procedure.
Per tutti gli impianti tecnologici e al servizio di attività sportive, nonché per le relative opere tecniche ammesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario l'elaborazione di uno specifico studio volto al rilascio del Nulla Osta regionale (modalità B2).
Le opere di miglioramento dei sentieri dovranno essere programmate all'interno di un piano di miglioramento esteso all'interno dell'ambito.

ART. 28. Pendici boscate (A02).

Quest' ambito comprende:

- i boschi, ossia aree con vegetazione prevalentemente arborea di superficie maggiore o uguale a 0,5 ha e con area di insidenza delle chiome superiore al 50%.
- i rimboschimenti, ossia gli impianti di specie forestali su superfici precedentemente nude o comunque non ricoperte da boschi come definiti al capo precedente;
- le radure del bosco, ossia le aree nude all'interno del bosco con superfice maggiore o uguale a 0,5 ha.

Obiettivo di fondo per questo ambito omogeneo è la salvaguardia, mediante conservazione o introduzione di usi compatibili, di una risorsa particolarmente caratterizzante l'area sottoposta al piano, così da essere, nella qualità e nell'aspetto uno degli elementi dominanti dell'identità del suo paesaggio.

Il bosco inoltre è un sistema complesso:

- ad alto valore ecologico, di cui va salvaguardato l'insieme degli strati costituenti (essenze arboree, sottobosco) e la presenza di habitat animali;
- a forte potenzialità produttiva da valorizzare attraverso corrette pratiche di selvicoltura;
- a diffuse opportunità ricreative e turistiche da sostenere attraverso un'accorta formazione di sistemi di attrezzature purché opportunamente localizzati e realizzati.

Nelle aree in cui il bosco non presenti alti valori biologici e percettivi e la sua struttura sia già compromessa dal grado di antropizzazione, soprattutto se in prossimità di infrastrutture viarie o aree coltivate, la pianificazione locale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature, come base per le attività ricreative nel bosco, purché opportunamente localizzate, quantitativamente contenute e progettate secondo un'accorta normativa. Infine l'uso di aree boscate per il

pascolo deve intendersi come scelta di emergenza da effettuarsi nei periodi critici per l'approvvigionamento (agosto-settembre).

A. Norme relative agli usi culturali-ricreativi.

Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl, valgono le seguenti norme:

1. Attività sportive ed escursionistiche:
   L'attività escursionistica è ammessa nei limiti comportamentali esposti in AOl e con ulteriore divieto per la raccolta dei frutti silvestri, salvo quanto previsto negli usi locali e nella normativa vigente.

2. Caccia:
   Nei limiti di regolamentazione vigenti sull'attività venatoria.

B. Norme relative ad usi insediativi.

Per gli usi insediativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl, valgono le seguenti norme:

Gli strumenti urbanistici locali dovranno formulare un progetto unitario e coerente di utilizzazione ricreativa del bosco secondo direttrici di penetrazione preferenziale, fondate prevalentemente su quelle esistenti, da appoggiare ad aree attrezzate localizzate entro una fascia di 200 m dalle direttrici veicolari di attraversamento principale.
Tale fascia non va intesa come continua, allo scopo di salvaguardare le parti boscate non ancora compromesse dalla antropizzazione e site lungo tali direttrici, soprattutto se prossime a zone di elevato interesse biologico-faunistico e/o percettivo.
Nell'ambito di tali indirizzi sono consentiti interventi costruttivi solo su terreni con pendenza media inferiore al 20% ed articolati secondo la seguente tipologia:

1. Attrezzatura leggera:
   Aree di sosta (pic-nic, punto fuoco, servizi igienici) alla base di sentieri escursionistici preferenziali. In tali aree sono consentite attrezzature di supporto in pietra e legno. Le superfici massime disboscabili, comprensive di eventuali aree non boscate preesistenti, non potranno superare, in ogni caso, i 500 mq. L'altezza massima ammissibile per le costruzioni è di 4 m.
2. Attrezzatura di supporto:
   Attrezzature di supporto per un turismo mobile o attrezzature ricettive isolate.

Nel primo caso le superfici ed i carichi di utenza ammissibili sono quelli previsti dalla L.R. n° 27.
Nel secondo caso è consentito il miglioramento degli impianti esistenti o un loro ampliamento, purché contenuto in bassi limiti di consumo del territorio boscato secondo l'obiettivo di fondo fissato per l'ambito.
La superficie disboscata massima non potrà superare i 1000 mq. e l'indice di fabbricabilità per nuove costruzioni è di 0,05 mc/mq con altezza massima di m 7,50 e comunque mai eccedente la chioma degli alberi circostanti.
Le costruzioni dovranno essere realizzate per quanto è possibile ai bordi della radura e non al centro di essa.
L'emissione di acqua piovana dalla superficie destinata a costruzione ed attrezzature non dovrà superare quella propria delle condizioni preesistenti.
Per le costruzioni dovrà preferirsi l'adozione di forme compatte, di tetti a spiovente per le coperture, si dovrà evitare l'uso di colori brillanti ed intonaci plastici.
Per gli esterni è da preferire l'uso di legno e pietra.
Le recinzioni a chiusura di aree all'interno del bosco dovranno essere realizzate in materiali leggeri e risultare di minimo impatto sull'aspetto del sottobosco.
Muretti di pietra potranno essere realizzate nel caso di attrezzature di supporto.

C. Norme per usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl, valgono le seguenti norme:
La viabilità principale dovrà essere localizzata per quanto è possibile ai margini della zona boscata.
Ove si renda necessario l'attraversamento del bosco, la progettazione della viabilità dovrà essere sottoposta a studio delle alternative e valutazione di impatto.
In ogni caso dovrà essere limitata, per quanto è possibile, la fascia disboscata ai margini della sede stradale, che non potrà essere mai più ampia di 5 m dai bordi, soprattutto in corrispondenza di terreni con pendenza trasversale all'asse stradale superiore al 25%.
I parcheggi non possono essere realizzati ai margini della strada ma dovranno sempre essere il lotto schermato con vegetazione.
Le strade minori che si dipartono dalle principali non potranno essere asfaltate per una lunghezza maggiore di 150 m dall'innesto, semprechè a servizio di aree attrezzate.
Per la rimanente parte del loro tracciato bisognerà comunque adottare soluzioni in grado di contenere il dilavamento del suolo.
Sono consentiti sentieri battuti in corrispondenza dei percorsi per attività forestali e ricreative.
Tutti i percorsi di servizio, forestali e non, dovranno essere sbarrati al traffico privato.

Dovranno evitarsi al massimo gli sbancamenti ed i riporti e si provvederà a mantenere l'erosione dei fianchi con manutenzione delle scarpate mediante piantumazione con specie autoctone (con o senza l'uso di reti sempreché mascherate).
Dovranno adottarsi opportuni dispositivi (corridoi verdi, sottopassi, ecc.) trasversalmente alle strade asfaltate per consentire un facile e non pericoloso attraversamento ai mammiferi selvatici.
Tali disposizioni da prevedersi per la viabilità principale esistente, saranno altresì obbligatorie per le strade di nuova costruzione.
L'uso di calcestruzzo e/o acciaio non dovrà essere a vista (mascheramento con materiali naturali).
Fatta eccezione per la segnaletica stradale rispondente a norme internazionali, le indicazioni direzionali dovranno essere realizzate con scritte chiare su fondo scuro per inserirsi più facilmente nel paesaggio naturale.
Sono ammessi gli impianti di risalita, piste da sci ed elettrodotti previo studio delle alternative e valutazione degli effetti da accludere alla documentazione per il rilascio del N.O. regionale . (modalità B2)
Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è opportuno studiare un percorso tale da collocarli in modo da rendere evidente il contrasto cromatico con la superficie sottostante per favorirne la percezione da parte dei rapaci.
In ogni caso sarà preferibile l'interramento con sistemazione del suolo secondo le forme originarie.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo-pastorali.

Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl, valgono le seguenti norme:

1. <u>Silvicoltura:</u>
   Nelle fustaie di faggio sono ammessi "tagli successivi" con prelievi al taglio di sementazione tra il 25% ed il 30% della massa esistente oppure il "taglio saltuario".
   Nelle fustaie di latifoglie mesofite (cerro, farnetto, ecc.) sono ammessi "tagli successivi" con prelievi al taglio di sementazione tra il 30 ed il 45% della massa esistente oppure "il taglio raso a buche" su superfici non superiori a 4-5 ha per buca.
   Nelle fustaie di qualsiasi specie, per una fascia di circa 50 metri ai lati delle strade asfaltate, i tagli essere effettuati "a quinta" in modo da schermare le attività silvocolturali retrostanti.
   Nei boschi cedui e per gli altri interventi silvocolturali si seguono le "prescrizioni di massima".

2. Pascolo:

In coerenza con quanto esposto nell'obiettivo generale di ambito, bisognerà attivare strumenti amministrativi e di politica economica ai diversi livelli istituzionali per migliorare la possibilità di attività nelle zone non boscate (pascoli incolti) e quindi pervenire, in tempi medio-brevi ad una situazione di regime in cui il pascolo nel bosco sia effettuato come misura di emergenza, limitatamente ai periodi della stagione secca (agosto-settembre).

Sono da considerarsi carichi ammissibili a regime:

per la faggetta 3 gg. bovino adulto/Ha x anno
nella cerretta 6 gg. ″ ″ ″ ″
nel ceduo 10 gg. ″ ″ ″ ″

Per le altre specie pascolanti si seguiranno gli opportuni coefficienti conversione.

Il pascolo è comunque eluso:

- nei rimboschimenti;
- nelle fustaie trattate a tagli successivi per tutto il periodo di rinnovazione;
- nelle fustaie trattate a taglio raso per i primi dieci anni dopo il taglio e comunque finché l'altezza media degli alberi non abbia raggiunto i due metri;
- nei cedui per almeno cinque anni dopo l'esecuzione del taglio.

Per quanto non previsto dalle precedenti norme si seguiranno le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale".

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.

Non sono in alcun caso ammessi usi produttivi-estrattivi nelle aree ricadenti in ambito AO2.

F. Elaborati e procedure:

Per la viabilità principale, per gli impianti di risalita, le piste da sci, gli elettrodotti, o altre infrastrutture tecnologiche è necessario predisporre studi di alternativa e valutazione degli effetti come già specificato al punto C.

Il sistema di attrezzature turistiche e di supporto alla ricreazione dovrà essere programmato secondo un progetto unitario riferibile a piano paesistico esecutivo, se ricadente in area sottoposta a regime di trasformabilità A22 di cui al TITOLO II, ovvero riferibile ad un piano quadro di localizzazione nel caso di aree esterne ad essa.

In ogni caso il progetto esecutivo dovrà essere corredato da elaborati indicanti le piante da abbattere, le opere per la depurazione ed il trattamento delle acque luride e le misure da adottarsi per l'eventuale interferenza con gli habitat animali.

ART. 29. Pendici aperte (A03).

Quest'ambito comprende tutte le parti del territorio non coperto da superfici boscate, come definito in A02, situate al di sopra degli 800 m. con pendenza maggiore del 10%, escluse quelle rientranti in A06.

Obiettivo di fondo per quest'ambito omogeneo è l'accorto uso delle plurime valenze ambientali e produttive di tali territori, che sono secondi solo ai boschi come diffusione e ruolo caratterizzante nell'area sottoposta a piano.

La presenza di terreni a diversa potenzialità produttiva, in rapporto alla pendenza, comporta un criterio di localizzazione per fasce progressive in cui gli usi preferenziali sono da ritenersi:
- produttivo agricolo;
- insediativi pascolivo;
- protezionistico.

Il grado di alta visibilità che caratterizza quest'ambito comporta la necessità di una particolare attenzione nella disposizione e nella forma delle costruzioni.
Nelle parti sottoposte ad uso insediativo o a trasformazione a fine produttivo è opportuno mantenere delle "cellule di compensazione ecologica" attraverso la salvaguardia dei piccoli appezzamenti arborati quali habitat della fauna della zona collinare.

A. Norme relative agli usi culturali-ricreativi.

Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl valgono le seguenti norme:

1. Attività escursionistiche e ricreazionistiche, nei limiti delle norme comportamentali specificate in A01 e A02.

2. Caccia, se è consentita nei limiti delle regolamentazioni vigenti sull'attività venatoria.

B. Norme relative agli usi insediativi.

Per l'uso insediativi, qualora consentito in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:

In coerenza con gli obiettivi fissati per l'ambito, gli strumenti urbanistici e relative varianti dovranno orientare le scelte di uso del suolo secondo i seguenti criteri:

A. nei terreni con pendenza tra il 10 ed il 15%, allo scopo di privilegiare l'uso agricolo dei terreni di alta produttività potenziale, gli interventi edificatori dovranno essere a bassa densità limitati preferibilmente alle residenze agricole e relative pertinenze.
B. nei terreni con pendenza compresa tra il 15 ed il 30%, oltre agli interventi di cui al capo precedente, potranno ammettersi anche insediamenti residenziali e di turismo stanziale accorpati, con densità di 80 ab/ha.
Allo scopo di limitare gli effetti dell'urbanizzazione sulla stabilità dei versanti, la superficie impermeabilizzata massima di questi nuclei dovrà contenersi entro il 30% dell'area dell'insediamento.
È opportuno contenere la quantità totale dell'area impegnata da tali nuclei entro il 30% dei terreni idonei, ossia non gravati da fattori limitanti o vincoli di altra natura definiti dal presente piano.
Possono altresì prevedersi aree attrezzate leggere per la ricreazione o lo sport (aree di sosta, pic-nic, maneggi, ecc.) da prevedersi in un progetto di sviluppo unitario dell'ambito.
C. Non sono ammessi interventi insediativi su suoli con pendenza maggiore del 30%.

Per tutti gli interventi edilizi sopra specificati valgono le seguenti regole di allineamento e collocazione:

- La costruzione, qualora la pendenza consenta che essa si adatti al suolo, dovrà essere collocata con giacitura parallela alle curve di livello e di preferenza in prossimità delle alberature e siepi che delimitano gli spazi a prato e a seminativo.
- Le costruzioni, qualora la pendenza sia superiore a quella che consente di adattarsi al suolo, vanno collocate preferibilmente in gruppo, in prossimità di strade di mezza costa, mai comunque in modo da ingombrare la visione delle creste.
- Evitare le disposizioni a gradoni parallele alle curve di livello se queste comportano fronti lineari continui superiori a 30 m. anche se composti da case a schiera.
- Le altezze delle costruzioni non possono superare in ogni caso m. 9.00 misurati dalla linea di gronda ed è prescritta la copertura a tetto a spiovente con inclinazione tra il 30 ed il 60%.
  Tale copertura dovrà essere a coppi o tegole alla romana. Materiali e colori dovranno adeguarsi alle forme tradizionali evitando l'uso di intonaci plastici e di infissi in alluminio anodizzato.
- Costruzioni singole o complessi edilizi immediatamente a valle di strade di pendio non devono occludere la vista qualora si tratti di strada panoramica.

Non è ammessa l'alterazione a scopo insediativo delle particelle arborate e/o cespugliate esistenti, da mantenersi intatte con funzioni di cellule di compensazione ecologica.
Al medesimo scopo, negli insediamenti residenziali dovranno realizzarsi cellule di compensazione ecologica (fasce protettive, aree di vegetazione arbustiva o arborata) pari al 5% dell'area destinata all'insediamento.
Per ciò che attiene gli scarichi massimi ammissibili per edifici destinati ad allevamenti zootecnici si applicano le norme della L. 319/16 relativamente agli "insediamenti industriali salvo che l'azienda disponga, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ha. di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame (20 q.li se si tratta di suini), nel qual caso essi sono da considerarsi "insediamenti civili".

C. Norme relative agli usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl, valgono le seguenti norme:

Nessuna strada principale deve seguire le linee di massima pendenza. Rendere minimi gli sbancamenti ed i riporti di terreni, schermare le eventuali opere di contenimento.
Sbarrare la strade di servizio al traffico privato.
Sistemare gli sbancamenti ed i riporti con opportune opere di contenimento e di inurbamento.

Sono ammesse infrastrutture tecnologiche a rete.
Favorire la realizzazione di condotte interrate. Ove ciò non sia possibile sarà reso necessario uno studio delle alternative e di impatto volto a minimizzare la visibilità dei manufatti.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo-pastorali.

Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tav. P_1 valgono le seguenti norme:
Allo scopo di perseguire l'obiettivo generale d'ambito già specificato, gli strumenti urbanistici e i piani di settore relativi all'agricoltura e alla forestazione dovranno tener conto dei seguenti criteri relativi al grado di preferenza tra attività agricola, pascolo e silvicoltura in funzione delle pendenza dei terreni:

- Nei terreni con pendenza maggiore del 60& favorire la silvicoltura protettiva organizzata e il pascolo.
- Nei terreni con pendenza tra il 30 e il 60% favorire il pascolo e la silvicoltura.

- Nei terreni con pendenza tra il 10 ed il 30% favorire l'attività agricola con opportuno mantenimento o formazione delle "cellule di compensazione ecologica" già definite.

Nell'ambito degli indirizzi sopra specificati valgono le seguenti norme:

Silvicoltura:

- Terreni con pendenza maggiore del 60%.
  Qualsiasi intervento di forestazione deve essere preceduto da un progetto di rimboscamento in cui siano specificati i fini protettivi che si intendono raggiungere tutte le operazioni colturali dall'impianto alla maturità e le motivazioni che spingono alla scelta di una specie rispetto ad un'altra.

  La scelta della specie, preferibilmente autoctone, deve essere compatibile con le caratteristiche stazionali: clima, pedologia, etc.

- Terreni con pendenza dal 30 al 60%.
  Per rimboschimenti di tipo protettivo vale quanto detto in precedenza.
  Per rimboschimenti di tipo produttivo è necessaria una superficie minima di impianto di 5 ha.
  Ove esistano soprassuoli costituiti da specie forestali autoctone non è ammesso il taglio delle stesse e la sostituzione con specie esotiche, onde mantenere le "cellule di compensazione ecologica" di cui all'obiettivo di fondo.

- Terreni con pendenza tra il 10 ed il 30%
  Vale quanto detto per i terreni con pendenza 30-60%.

Pascolo:

Per il pascolo si consiglia agli organi competenti di adottare i seguenti indirizzi di interventi, sia per alleggerire la pressione del bestiame sul bosco, sia per una più razionale gestione di risorse altrimenti sottoutilizzate (pascoli ed incolti);
- miglioramento pascoli ed incolti (spietramento, decespugliamento, ricostruzione e miglioramento del cotico) concimazioni, ricostruzioni di ricoveri e abbeveratoi;
- potenziamento dell'assistenza tecnica;

ove non vengano attuati tali interventi si consiglia di limitare il carico di bestiame per terreni in asciutto ai seguenti valori:
- 150 gg. x bovino adulto/Ha x anno nei terreni con pendenza magg. del 60%
- 300 ″ ″ ″ 30-60%
- 400 ″ ″ ″ 10-30%.

Agricoltura:

Si consiglia il potenziamento del servizio di assistenza tecnica, al fine di rendere le pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stazionali e per una migliore gestione delle risorse presenti, attraverso le seguenti misure:

- Favorire l'adozione di opportune rotazioni colturali.
- Favorire la sistemazione dei terreni (banchinamenti, terrazzamenti, etc.)
- Favorire adatte tecniche di lavorazione:

a) sui substrati argillosi, lavorazione lungo le linee di massima pendenza (rittochino) e costituzione di fosse di scolo trasversali alle curve di livello, ovvero lavorazione trasversale alle linee di massima pendenza (cavalcapoggio, spina) con fosse di scolo laterali;
b) su substrati non argillosi, lavorazione trasversale alle linee di massima pendenza.

L'adozione dell'una o dell'altra tecnica dovrà essere subordinata a una valutazione dei suoi effetti sulla forma visibile alle pendici coltivate, soprattutto se in area altamente panoramica.

- Tendere nel caso delle concimazioni a:

a) non eccedere rispetto alle dosi consigliate dalle case produttrici;
b) preferire l'uso del letame e/o di concimi di sintesi a lento rilascio (urea, ammoniacali, scorie Thomas);
c) dare i concimi prontamente utilizzabili (nitrici) solo in copertura.

- Regolamentare la vendita e l'impiego dei pesticidi mediante una opportuna certificazione da parte di un tecnico abilitato, seguendo le indicazioni della tabella allegata (Tab. IV. 1) da aggiornarsi periodicamente a cura della Regione.
- Incentivare l'utilizzo dei prodotti che rispettino gli insetti predatori e i parassiti dei patogeni.
- Incentivare le iniziative di "lotta integrata", ossia la combinazione di forme di lotta tradizionale (pesticidi) e forme di lotta biologica.

E. Norme relative agli usi produttivi - estrattivi.

Per gli usi produttivi - estrattivi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, è necessaria la predisposizione di uno studio di impatto e un piano di gestione controllata con prevenzione di misure compensative e di opere di recupero a sfruttamento ultimato (cfr. L.R. 27 maggio 1979, n° 12).

F. Elaborati e procedure:

Per i seguenti tipi di opere sono prescritti gli elaborati e le procedure di seguito elencate:

- Nuclei di insediamento residenziale e per il turismo stanziale:

I nuclei, qualora previsti dagli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, o da piano pesistico esecutivo se ricadenti in zona sottoposta a modalità di trasformazione A.2.2 di cui al titolo II, dovranno essere attuati attraverso piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata. Tali piani dovranno fra l'altro contenere un progetto planovolumetrico di inserimento ambientale, elaborati sui dispositivi di trattamento delle acque luride; elaborati di individuazione, eventuale costituzione e gestione delle cellule di compensazione ecologica.

Il progetto urbanistico esecutivo dovrà ottenere il N.O. regionale (modalità B2); le singole concessioni saranno rinviate alla Commissione Edilizia integrate ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale di approvazione dei Pi. Ter. PAAV.

- Edifici destinati ad allevamento a carattere industriale:

sono necessari studi di compatibilità ambientale e autorizzazione per gli scarichi, per l'ottenimento del N.O. regionale.

- Viabilità:

studio delle alterazioni volto alla minimizzazione dell'impatto visivo, sulla forma e sulla stabilità dei versanti. Tale studio è volto all'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2) nei casi previsti dall'art. 3, L.R. n°20: "Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali".

- Attività estrattive:

studio dell'impatto e piano di gestione contenente le opportune misure compensative e progetto di recupero per l'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2). In aggiunta a quanto previsto nella L.R. 27/3/79 n°12 fra gli allegati della domanda di autorizzazione dovrà predisporsi una relazione con opportuna cartografia riguardante l'impatto visivo della cava durante il suo periodo di esercizio in rapporto alle aree e strade di massima visibilità panoramica.

- Infrastrutture tecnologiche:

studio di compatibilità volto alla minimizzazione dell'impatto visivo, per l'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2).

- Silvicoltura protettiva:

progetto di rimboschimento con indicazione ed elenco delle specie forestali adottate.

- Attività agricole:

si consiglia una procedura di regolamentazione dei pesticidi.

ART. 30. Coltivi di pianura. (A04)

Quest'ambito comprende tutte le aree al di sotto degli 800 m. s.l.m. e con pendenza inferiore al 10% ad eccezione di quelle ricadenti in A05 e A06.
In questo ambito si intende mantenere e migliorare al massimo l'utilizzazione a scopo agricolo dei terreni, essendo, quelli siti in quest'ambito , i più produttivi di tutta l'area sottoposta a piano.
Tale valorizzazione produttiva va contemperata con la salvaguardia e/o costituzione di microambienti (aree cespugliate o erborate) favorevoli alla permanenza della fauna tipica delle aree campestri.

A. Norme relative agli usi culturali - ricreativi.

Per gli usi culturali - ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:

1. Caccia e pesca: sono consentite nei limiti dei regolamenti vigenti sulle attività venatorie.

B. Norme relative agli usi insediativi.

Per l'uso insediativo, qualora consentito in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:
In coerenza con gli obiettivi fissati per l'ambito, gli strumenti urbanistici e relative varianti dovranno orientare l'attività edilizia solo verso gli interventi a favore dell'attività agricola e delle sue esigenze (riadeguamento di fabbricati esistenti, residenze agricole e pertinenze).
In particolare gli interventi edilizi consentiti potranno riguardare:

- Edifici esistenti destinati all'abitazione, alle attività agricole ed all'agriturismo. Si potranno consentire: opere di manutenzione e di ristrutturazione; adeguamento igienico con incremento della superficie utile purché non superiore al 10%.

Per la realizzazione di vani da destinare alla ricettività turistica (agriturismo) potranno essere consentiti aumenti di superficie fino ad un massimo di mq. 300 in totale, comprensivi dell'esistente.
Dovranno prevedersi norme di controllo delle modifiche di destinazione d'uso, degli edifici o manufatti esistenti, con attività non direttamente collegate alla richiesta di autorizzazioni e di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento.

- Nuovi edifici per la residenza agricola e pertinenze necessarie allo svolgimento dell'attività: potranno prevedersi costruzioni al servizio dell'agricoltura.

  Per tutti gli interventi edilizi consentiti dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
  Le costruzioni non devono in ogni caso superare l'altezza massima di m. 7,50.
  La distanza minima dalle strade principali non deve essere inferiore a m.30.
  Per materiali a colori vale quanto prescritto per le costruzioni in A03.
  Allo scopo di conservare l'immagine delle tipologie edilizie rurali prevalenti nella Regione, si prescrive, sia per gli ampliamenti che per i nuovi edifici, di accentuare gli elementi di transizione (scale, annessi, pertinenze) tra le mura del corpo principale dell'edificio ed il terreno, e di collocare in tali volumi le pertinenze agricole.
  Allo scopo di costituire cellule di compensazione ecologica anche in terreni intensamente coltivati si prescrive la formazione di confini tra i lotti mediante siepi di larghezza minima di 50 cm. con specie di preferenza autoctone (Crataegus, Evonimus, Cotoneaster, ecc.).

C. Norme relative agli usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola Pl, valgono le seguenti norme:

Le strade a scorrimento veloce dovranno essere poste per quanto è possibile al margine del sito di pianura.
La progettazione di tali opere dovrà essere corredata da uno studio sugli effetti contenente l'esplicazione di alternative allo scopo di ottenere il N.O. regionale (modalità di trasformazione B2).
I parcheggi dovranno essere opportunamente schermati da vegetazione.
Per le infrastrutture tecnologiche valgono le norme già specificate in A03.

D. Norme relative agli usi agro-silvo-pastorali.

Per gli usi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:

Agricoltura: sono prescritte le stesse limitazioni relative alla concimazione e uso dei pesticidi riportate in A03.
Nessuna limitazione alle pratiche colturali previa sistemazione idrogeologica dei terreni dissestati.

E. Norme relative alle attività produttive-estrattive.

Non sono in alcun caso ammessi usi produttivi-estrattivi nelle aree ricadenti in ambito A02.

F. Elaborati e procedure.

Per la viabilità principale è prescritto uno studio di impatto contenente l'esplicitazione delle alternative come indicato nel punto C.
Si consiglia di operare il controllo e vendita dei pesticidi in modo analogo a quello segnalato in A03.
Le modifiche di edifici esistenti, nell'ambito delle norme di cui al precedente punto B., possono effettuarsi con la procedura autorizzativa della modalità C di cui al TITOLO II.

Art. 31. Ripe di fiume (A05).

Quest'ambito tutti i territori siti in una fascia compresa entro 150 m. da ambo le rive di qualsiasi corso d'acqua di ordine uguale o superiore al terzo (cfr. TAV. AN 2).

Obiettivo di fondo per quest'ambito è quello di mantenere intorno al corso d'acqua una zona nella quale venga preservata la qualità dell'ambiente naturale e la funzione del terreno di purificare l'acqua prima che raggiunga il letto del fiume.
A tale scopo vengono individuate due fasce consecutive:

1. Una fascia interna dell'ampiezza di 20 m. (o almeno 10 se in area già urbanizzata) da ambedue le rive del corso d'acqua, misurati dalla linea del livello di piena, nella quale esercitare un controllo ed una limitazione stretta di usi e trasformazioni.
2. Una fascia esterna, dell'ampiezza di ulteriori 130 m. oltre quella precedentemente definita, nella quale si ha un'ammissibilità d'usi relativamente maggiore pur all'interno di un indirizzo generale di salvaguardia.

Con riferimento alle due fasce sopra definite valgono le seguenti limitazioni agli usi consentiti nella Tavola P_1.
Nella prima fascia come sopra definita sono consentite solo attività scientifiche, attività volte alla conservazione dell'ambiente naturale, attività ricreative purché

esse non arrechino sostanziale disturbo all'assetto del suolo, della vegetazione e della fauna riparia, né comportino rischio di inquinamento chimico e biologico.
Nella fascia esterna sono consentite tutte le attività ammesse nell'ambito omogeneo corrispondente al tratto attraversato, a condizione dell'effettuazione di uno studio di ammissibilità, se in corrispondenza di suoli mal drenati, falde prossime alla superficie aree umide, aree boscate, aree con pendenza superiore al 20%.
Per queste aree e nei limiti su esposti valgono le norme per attività ed interventi riportate per gli ambiti omogenei limitrofi.

Nella fascia interna precedentemente definita e nel letto del fiume, è vietata qualsiasi operazione di dragaggio, riempimento, discarica a meno di evidente e documentata situazione di pericolo per la comunità.
Qualora il corso d'acqua attraversi una zona ricadente in A06 non ancora edificata alla data del presente piano, è prescritta la realizzazione di una fascia di almeno 10 m. con caratteristiche analoghe alla fascia interna precedentemente definita.

A. Norme relative agli usi culturali-ricreativi.

Per gli usi culturali-ricreativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le delimitazioni sopra definite.

B. Norme relative agli usi insediativi.

Per gli usi insediativi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:

Per le costruzioni da situarsi nella fascia esterna, previa verifica di ammissibilità su esposta, in aggiunta alla norme definite nell'ambito omogeneo corrispondente è fatto obbligo:

1. di orientare l'edificio in rapporto al corso del fiume: preferibilmente in senso parallelo o ortogonale ad esso.
2. di non superare in altezza la chioma degli alberi eventualmente presenti nella fascia interna alla riva del fiume.

C. Norme relative agli usi infrastrutturali.

Per gli usi infrastrutturali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:

I percorsi veicolari possono essere realizzati solo nella fascia esterna della riva dei fiumi.

Sono possibili sentieri in terra nella fascia interna per favorire una percorrenza pedonale continua lungo il fiume.
È ammessa la sistemazione dei tracciati dei corsi d'acqua qualora la verifica di ammissibilità richiesta dimostri che non viene apportato alcun danno sostanziale a biotipi naturali esistenti e nell'osservanza delle seguenti regole generali:

1. Le rettifiche non dovranno essere troppo forti; avendo cura di conservare le curve esistenti.
2. Il nuovo tracciato artificiale dovrà appoggiarsi il più possibile a quello naturale.
3. I passaggi da una curva ad una controcurva non dovranno essere realizzati con tratti rettilinei, ma con curve di transizione.
4. Le opere che delimitano il letto del fiume o che siano incluse in esso devono essere conformate in modo da consentire la semina di erbe e la piantumazione.
5. Boschi o gruppi di alberi e alberi isolati devono essere largamente conservati.

D. Norme relative agli usi produttivi agro-silvo-pastorali.

Per gli usi produttivi agro-silvo-pastorali, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, valgono le seguenti norme:

È opportuno favorire la formazione di una fascia continua di vegetazione riparia sia progettando la vegetazione esistente, sia introducendo autoctone compatibili con la zonazione caratteristica delle sezioni trasversali del fiume (secondo la successione piante acquatiche, canneto, piante di legno duro).

E. Norme relative agli usi produttivi-estrattivi.

Gli usi produttivi-estrattivi, qualora consentiti in base alle modalità riportate nella Tavola P_1, sono limitati alle operazioni di escavazione subordinate alle procedure autorizzative di cui al successivo punto F.

F. Elaborati e procedure:

Per gli interventi ed attività da svolgersi entro la fascia esterna sono prescritti studi ed elaborati dimostranti il rispetto delle condizioni limitanti di cui alla precedente lettera A, e volti all'ottenimento del N.O. regionale (modalità B2).
È necessario un opportuno permesso per:
- operazioni di deposito o rimozione di materiali;
- escavazioni;
- piantumazione o rimozione di piante;
- costruzione, alterazione, o rimozione delle strutture edilizie esistenti;
- alterazioni della geometria delle rive.

Art. 32. : Aree urbanizzate e contermini (A.0.6.)

Questo ambito comprende le seguenti aree:
- Gli insediamenti urbani stratificati, consolidati ed in via di consolidamento;
- Gli insediamenti rurali consolidati ed in via di consolidamento;
- Le aree di frizione insediativa a carattere non rurale in territorio agricolo;
- Le aree ex agricole, in trasformazione insediativa.
  Tali aree sono perimetrale nella Tav. A.A.2.

Gli obiettivi di fondo per questo ambito sono la conservazione dei caratteri percettivi globali dei nuclei stratificati, il raggiungimento di una struttura coerente ed articolata in termini formali e funzionali delle aree di insediamento non consolidate o di frizione insediativa.
Una ulteriore espansione delle aree contenute in questo ambito dovrà essere pianificata tenendo conto esplicitamente di obiettivo di qualità ambientale e di inserimento nel paesaggio della forma complessiva dell'insediamento; e comunque preferendo tipologie insediative compatte e limitanti il consumo di risorse costituite dal terreno ad alto valore agricolo.

A. Limiti agli usi consentiti.

   Per tutti gli usi consentiti, secondo le modalità riportate nella Tavola P_1, valgono i limiti costituiti dall'osservanza degli indirizzi, norme, procedure e prescrizioni generali successivamente pianificate.

B. Indirizzi ed orientamenti per gli strumenti urbanistici:

   Gli strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali ai seguenti obiettivi allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio espresse dall'obiettivo di fondo dell'ambito:

   1. Per i nuclei urbani stratificati e per i nuclei urbani consolidati, urbani o rurali, obiettivo è il mantenimento e la valorizzazione della configurazione base esistente (profili, massa del costruito, rapporto costruito-non costruito), come essa è visibile da distanza e dai punti panoramici esterni di particolare interesse nonché da corridoi visivi di accesso al centro.
   2. Per le aree in via di consolidamento e per quelle di frizione insediativa l'obiettivo è quello del raggiungimento di una struttura coerente attraverso il compattamento della massa dell'insediamento visibile dall'esterno, attuato con opere edilizie o piantumazione.
   3. per aree di insediamento per attrezzature ricreative e sportive di interesse comprensoriale o locale o per aree destinate ad attività produttive già previste, nei piani urbanistici vigenti o in itinere, in aree non compatibili con gli obiettivi esposti nella presente normativa, dovranno riesaminarsi le

scelte localizzative con un criterio tendente a situare tali interventi in aree quanto più contigue a quelle urbanizzate secondo un sistema continuo e non disperso.
In particolare per la localizzazione di infrastrutture ricettive per il turismo è da privilegiare il riuso del patrimonio edilizio esistente nei centri specie se di interesse ambientale ed abbandonato.

4. I terreni agricoli produttivi circostanti il nucleo consolidato o interclusi nelle aree di frizione insediativi sono prevalentemente da conservare all'uso attuale se elementi integranti della immagine urbana.
   Per le aree in cui i corsi d'acqua intersecano le aree urbanizzate è prescritto quanto indicato in A.0.5.
5. La scelta di aree da destinare a nuovi insediamenti residenziali dovrà tener conto della necessità di rendere minime le alterazioni degli elementi di interesse percettivo, come definiti nella TAV. AP e con riferimento ai criteri di controllo definiti nell'allegato II 1. alla presente normativa.

C. Procedure e norme:

1. Per i nuclei urbani stratificati e consolidati, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventuali sismici inclusi nel Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri e definiti in sede di PdR. approvati, è prescritta per la edificazione la predisposizione di PPE o di PdR ai sensi della L. 457 e della 219.
   Per la formazione di tali strumenti esecutivi si dovranno effettuare i seguenti studi, cui adeguare i contenuti progettuali, per garantire un controllo sul conseguimento degli obiettivi anzidetti riguardo le caratteristiche ambientali dell'insediamento:
   - studio dei volumi costituenti l'immagine del centro abitato, dei rapporti tra pieni e vuoti e dei materiali costruttivi ammessi nelle cortine esterne, del colore, delle coperture, della dominanza di eventuali elementi monumentali nel profilo;
   - individuazione delle tipologie significative del nucleo urbano;
   - individuazione delle strutture aggregative di base (elementi morfologici);
   - individuazione della struttura urbana caratterizzante (a scacchiera, radiocentrica, a fuso, ecc.);
   - individuazione degli elementi lessicali tipici (arredo fisso, portali, cornici e cornicioni, opere murarie particolari, ecc.).

2. Per le aree urbane e rurali in via di consolidamento e per le aree di frizione insediativa, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di cui sopra, è prescritto che i Comuni, negli strumenti urbanistici o loro varianti, procedono alla perimetrazione delle aree già interessate da un processo di urbanizzazione con apposita deliberazione comunale contenente

l’esplicitazione grafica dello stato di tali aree redatta sull’ortografia regionale su scala opportuna.
In tali aree, l’edificazione potrà realizzarsi solo a seguito di piani esecutivi (PdL convenzionato, PPE, PdR ai sensi della 457 e PdR ai sensi della L. 47/85).
Per la formazione di tali strumenti si dovrà procedere ad effettuare i seguenti studi volti a garantire l’obiettivo della coerenza strutturale su indicato

- analisi comparata dei principali punti di vista esterni, tendente ad evidenziare le aree assolutamente in edificabili in funzione dell’impatto visivo; le aree in cui l’edificazione è ammissibile perché non annullerebbe o modificherebbe la forma complessiva dell’insediamento;
- individuazione dei limiti quantitativi oltre i quali lo sviluppo delle nuove costruzioni altererebbe in maniera inaccettabile il rapporto tra esse ed il nucleo di consolidamento preesistente;
- individuazione delle aree a cui conferire carattere di continuità con il nucleo consolidato;
- individuazione di tipologie ed aggregazioni tipologiche (sia planimetriche che in elevato) derivanti da modelli tipici dell’area;
- individuazione di opportuni dispositivi di introduzione di masse o quinte arboree volte all’ottenimento della continuità e del compattamento della forma dell’insediamento.

3. Per la localizzazione di insediamenti, aree produttive o aree di attrezzature si dovrà effettuare un’analisi sugli effetti ambientali, con studio delle alternative e dovrà essere predisposto un progetto di sistemazione del verde, in funzione di schermo e di correzione delle alterazioni visuali.

4. Per il rilascio delle Concessioni Edilizie, agli elaborati prescritti nei Regolamenti Edilizi dovranno aggiungersi appositi elaborati (sezioni e prospetti di inserimento nel contesto) atti a dimostrare la congruenza con gli obiettivi di controllo della forma dell’insediamento su esposti.

5. Per le aree da destinare a nuovi insediamenti residenziali, nell’ambito degli strumenti urbanistici e relative varianti, va effettuato:
   - uno studio tendente a dimostrare la compatibilità della scelta dell’area con gli obiettivi generali di tutela paesaggistica e di conservazione dell’immagine;
   - base nuclei, costituita dal rapporto specifico tra elementi diffusi ed emergenze, naturali e costruite;
   - studi tendenti alla indicazione di caratteristiche morfologiche e tipologiche a cui assoggettare le espansioni edilizie.

Tali studi dovranno essere basati (così come quelli indicati al punto 2) nell'individuazione delle tipologie ed aggregazioni tipologiche (sia planimetriche che in elevato) caratteristiche dell'area stratificata.

D. Prescrizione di carattere generale per l'edificato:

Per le pavimentazioni (di strade, piazze, gradinate, ecc.) nei nuclei urbani consolidati e stratificati, si dovrà sia in caso di conservazione che di nuova costruzione, far uso di materiali lapidei locali e tradizionali.
Per elementi dello spazio urbano (giardini interni, orti, ecc.) sia in caso di conservazione che di nuova costruzione si dovrà garantire la conservazione delle alberature esistenti in particolare se di alto fusto.
Per gli elementi di recinzione di spazi aperti è prescritto l'uso di materiali tradizionali con esclusione di elementi di arredo in calcestruzzo prefabbricato a motivi geometrici di materiali artificiali estranei per forma e colore.
Non sono consentite discariche di rifiuti solidi o urbani se non in aree preferibilmente consortili, per le quali sia elaborato uno studio di impatto ambientale e visivo per la localizzazione ed un programma di gestione controllata.
Analoga procedura vale per eventuali impianti di depurazione.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

ART. 33. Norme transitorie.

Il presente piano individua gli scostamenti tra le norme e prescrizioni in esso contenute e la disciplina urbanistica in vigore nonché gli interventi pubblici in attuazione e programmati al momento della sua elaborazione.
Tali scostamenti sono riportati nella TAV. P3 da considerarsi parte integrante della presente Normativa.
Detta tavola specifica le previsioni da ritenersi non ammissibili, quelle da sottoporre a verifica secondo quanto previsto dalle norme di cui al CAPO 3 del TITOLO II° e riportate nella TAV. P_1, e le previsioni ammissibili e condizioni del rispetto delle norme di cui al TITOLO IV° e alle schede di cui all'art. 12 della presente Normativa.
Nella TAV. P3 infine sono specificate le previsioni la cui ammissibilità è rinviata alla redazione dei piani paesistici esecutivi.

Le opere pubbliche approvate alla data di adozione del presente piano in corso di esecuzione o meno, ovvero comprese in programmi regionali approvati alla stessa data, possono essere autorizzate con N.O. ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 anche in deroga alle disposizioni del presente piano.
In detti casi il rilascio del N.O. sarà subordinato alle prescrizioni esecutive nelle norme del TITOLO IV°.